



COMUNE DI MOSCIANO SANT'ANGELO

**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA
DISCIPLINA IN DEROGA
DELLE ATTIVITÀ RUMOROSE TEMPORANEE**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 56 in data 30/11/2021

Art. 1 - Disposizioni generali

1. In attuazione dell'art. 6, lettera h) della Legge quadro sull'inquinamento acustico n. 447/1995, dell'art. 7 della Legge Regionale n. 23 del 17.07.2007 e del D.P.C.M. 01/03/1991, il presente regolamento definisce i criteri e le modalità per il rilascio delle autorizzazioni comunali in deroga ai limiti fissati dalla classificazione acustica del territorio per lo svolgimento di attività temporanee, di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo, ovvero mobile, qualora comportino l'impiego di sorgenti sonore o comportino operazioni rumorose. Sono escluse dall'applicazione del presente regolamento le fattispecie previste dall'art. 659 del Codice Penale.

Art. 2 - Definizioni

1. Per attività rumorose temporanee si intendono quelle attività che si esauriscano in un arco di tempo limitato e/o si svolgano in modo non permanente nello stesso sito.
Il Piano Comunale di Classificazione Acustica (PCCA) è lo strumento che suddivide in zone omogenee il territorio Comunale ed attribuisce a ciascuna di esse i valori limite di emissione, immissione e di qualità secondo quanto previsto dal D.P.C.M. del 14 novembre 1997. Ai fini del presente Regolamento valgono altresì le definizioni indicate dalla L. n. 447/1995 all'art. 2.

Art. 3 - Cantieri

1. All'interno dei cantieri edili, stradali e assimilabili, le macchine in uso dovranno operare in conformità alle direttive CE in materia di emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto, così come recepite dalla legislazione italiana. Durante tutte le lavorazioni eseguite nei cantieri dovranno comunque essere utilizzati tutti gli accorgimenti tecnici e gestionali al fine di minimizzare l'impatto acustico verso l'esterno.
2. In attesa delle norme specifiche di cui all'art.3, comma 1, lett. g) della Legge n. 447/1995, gli avvisatori acustici potranno essere utilizzati solo se non sostituibili con altri di tipo luminoso nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro.
3. L'attività dei cantieri edili, stradali ed assimilabili, è svolta di norma tutti i giorni feriali dalle ore 7,00 alle ore 20,00.
4. L'esecuzione di lavori disturbanti (ad esempio escavazioni, demolizioni, ecc.) e l'impiego di macchinari rumorosi (ad esempio martelli demolitori, flessibili, betoniere, seghe circolari, gru, ecc.), sono svolti, di norma, secondo gli indirizzi di cui ai successivi commi, dalle ore 8,00 alle ore 13,00 e dalle ore 15,00 alle ore 19,00.
5. Durante gli orari in cui è consentito l'utilizzo di macchinari rumorosi non dovrà mai essere superato il valore limite $Leq(A) = 70 \text{ dB(A)}$, con tempo di misura (TM) ≥ 10 minuti, rilevato in facciata ad edifici con ambienti abitativi, durante la normale attività lavorativa del cantiere stesso.
6. Ai cantieri per opere di ristrutturazione o manutenzione straordinaria di fabbricati si applica il limite di $Leq(A) = 65 \text{ dB(A)}$, con TM (tempo di misura) ≥ 10 minuti misurato nell'ambiente

disturbato a finestre chiuse, durante la normale attività lavorativa degli stessi.

7. Per contemperare le esigenze del cantiere con i quotidiani usi degli ambienti confinanti occorre che:
 - a) il cantiere si doti di tutti gli accorgimenti utili al contenimento delle emissioni sonore sia con l'impiego delle più idonee attrezzature operanti in conformità alle direttive CE in materia di emissione acustica ambientale che tramite idonea organizzazione dell'attività;
 - b) venga data preventiva informazione alle persone potenzialmente disturbate dalla rumorosità del cantiere su tempi e modi di esercizio, su data di inizio e fine lavori.
8. In ogni caso non si applica il limite di immissione differenziale, né si applicano le penalizzazioni previste dalla normativa tecnica per le componenti impulsive, tonali e/o a bassa frequenza.
9. Ai cantieri edili o stradali per il ripristino urgente dell'erogazione dei servizi di pubblica utilità (linee telefoniche ed elettriche, condotte fognarie, acqua, gas, ecc.), ovvero in situazione di pericolo per l'incolumità della popolazione, è automaticamente concessa deroga agli orari ed agli adempimenti amministrativi previsti dal presente regolamento, senza necessità di istanza alcuna.
10. Lo svolgimento nel territorio comunale delle attività di cantiere nel rispetto dei limiti di orario e di rumore sopra individuati è subordinato per l'impresa esecutrice a denuncia di inizio attività di cui all'art.19 della legge n.241/1990, corredata da relazione previsionale di impatto acustico redatta da tecnico competente in acustica ambientale, da presentare almeno 20 giorni prima dell'inizio dell'attività.

Resta salva la possibilità per l'Amministrazione Comunale di esentare il richiedente dalla presentazione della relazione di un tecnico competente in acustica, quando il contesto dei luoghi in cui l'attività si svolge lo consente (assenza di ricettori nelle immediate vicinanze o, comunque, nel raggio di 100 metri dal cantiere stesso, oppure quando la natura dei lavori è tale da non presupporre il superamento dei limiti sopra individuati). L'Amministrazione Comunale si riserva di chiedere integrazioni, espletare controlli o inibire l'attività nel caso in cui non sussistano le condizioni per il rispetto delle disposizioni vigenti in materia.
11. Le attività di cantiere che per motivi eccezionali, contingenti e documentabili, non siano in condizione di garantire il rispetto dei limiti di rumore o il rispetto dei limiti di orario sopra individuati o entrambi, sono subordinate al rilascio di specifica autorizzazione in deroga. A tal fine va presentata da parte dell'impresa esecutrice apposita domanda almeno 30 giorni prima dell'inizio dell'attività. L'autorizzazione in deroga è rilasciata previa acquisizione del parere di ARTA, tenendo conto del contesto del luogo ed è subordinata alla presentazione della documentazione tecnica di previsione di impatto acustico redatta da tecnico competente in acustica ambientale.
12. Per i cantieri per la realizzazione di grandi infrastrutture è necessario presentare la valutazione previsionale di impatto acustico redatta da tecnico competente ovvero un piano di monitoraggio acustico dell'attività di cantiere ai fini del rilascio dell'autorizzazione in deroga. Per i cantieri di opere pubbliche del Comune di Mosciano Sant'Angelo, o comunque, in cui il committente o la stazione appaltante sia il Comune di Mosciano Sant'Angelo gli oneri di denuncia di inizio attività di cui al comma 10, di domanda di autorizzazione in deroga di cui al comma 11, e di presentazione di valutazione di impatto

acustico o di piano di monitoraggio sono a carico dell'appaltatore o del prestatore di servizi.

13. I lavori edili che rientrano nella fattispecie della manutenzione ordinaria e a conduzione diretta si intendono sempre autorizzati senza necessità di alcuna istanza al Comune, fatta salva la possibilità per l'Amministrazione Comunale di chiedere integrazioni, espletare controlli o inibire l'attività.

Art. 4 - Attività Agricole

1. Le attività agricole a carattere temporaneo e stagionale svolte con attrezzature e macchinari finalizzati all'attività agricola, che rispettano le norme tecniche di omologazione di prodotto, non necessitano di un provvedimento espresso di autorizzazione e non sono quindi tenute a presentare comunicazione delle date di svolgimento di particolari attività. Per rientrare nella fattispecie di cui al presente articolo occorre che siano compresenti i requisiti della temporaneità, della stagionalità e dell'utilizzo nella fascia oraria 06.00 - 23.30 delle attrezzature e dei macchinari, fermo stando che i lavori devono essere organizzati in modo tale da causare il minor disagio possibile per i residenti.

Art. 5 - Manifestazioni temporanee

1. Sono manifestazioni a carattere temporaneo soggette alle disposizioni del presente regolamento i concerti, gli spettacoli, le feste popolari, le sagre, le manifestazioni di partito, sindacali, di beneficenza, le celebrazioni, i luna park, le manifestazioni sportive o di qualunque altro carattere, ivi comprese quelle a supporto di altre attività (pubblici esercizi) con eventuale esecuzione dal vivo o diffusione sonora, con l'impiego di sorgenti sonore, che producono inquinamento acustico, purché si esauriscano in un arco di tempo limitato e/o si svolgano in modo non permanente nello stesso sito.
2. Le manifestazioni ubicate nelle aree di cui all'art.4, c.1, lett. a) della legge 447/1995, ovvero da destinarsi a spettacolo a carattere temporaneo, mobile o all'aperto ed in coerenza con quanto previsto della L. R. n.23/2007, devono rispettare i limiti di seguito indicati:

SITO	Affluenza	Durata	Limite in facciata Leq (A)	Limite in facciata LASlow
Piazza c/o Centro Storico - Collepietro	fino a 2.000	4 h 5 h	75	80
Piazza c/o Centro Storico – Montone	fino a 2.000	4 h 5 h	75	80
Largo c/o Scuola Materna – Selva Piana	fino a 2.000	4 h 5 h	75	80
Largo c/o Convento Santi Sette Fratelli - Convento	fino a 2.000	4 h 5 h	75	80
Centro – Mosciano Sant'Angelo	fino a 5.000	5 h	85	90
Campo sportivo – Via Milano - Mosciano Sant'Angelo	fino a 5.000	5 h	85	90

Note: (1) Il limite orario è riferito sia ai giorni feriali che festivi.

3. Le manifestazioni ubicate in aree diverse da quelle di cui al comma 2 sono consentite secondo i criteri e i limiti di seguito indicati:

Cat.	Tipologia di manifestazione	Afflusso atteso	Durata	N. max di gg per sito	Limite in facciata LAeq	Limite in facciata LASlow
1	Concerti all'aperto svolti singolarmente o nell'ambito di festival, sagre, ecc	> 1.000	4h 5 h	3	85	90
2	Concerti al chiuso (nelle strutture non dedicate agli spettacoli, ad es. palazzetto dello sport)	> 1.000	4h 5 h	30	70	75
3	Concerti all'aperto svolti singolarmente o nell'ambito di festival sagre, ecc.	> 200 e < 1.000	4h 5 h	15	75	80
4	Discoteche e similari all'aperto (*)	> 200 e < 1.000	5h	15	85	90
5	Attività musicali all'aperto quali ad es. piano-bar esercitati a supporto di attività principale ad es. bar, gelaterie, ristoranti, circoli privati ecc.	< 200	4h 5 h	10	70	75
6	Attività musicali e di spettacolo svolte all'interno (al chiuso) dei locali di esercizio a supporto di attività principale ad es. bar, gelaterie, ristoranti, circoli privati, ecc..	< 200	4h 5 h	10	65	70

(*) Le discoteche all'aperto di cui al punto 4 della tabella di cui sopra e le attività di cui ai punti 5 e 6 della tabella stessa, svolte in modo non eccezionale sono attività non temporanee che possono essere autorizzate in deroga al limite di immissione assoluto tenendo conto che devono, comunque, rispettare il limite di immissione differenziale di cui al D.P.C.M. 14/11/1997.

4. L'indicazione della durata massima degli eventi riportata nelle tabelle che precedono tiene conto anche delle prove tecniche degli impianti audio. Per motivi eccezionali il limite orario nonché il numero massimo di giorni per sito di cui alle tabelle che precedono, nonché la loro consecutività possono essere oggetto di deroga a discrezione dell'Amministrazione Comunale, tenuto conto delle caratteristiche dell'evento.
5. Lo svolgimento di manifestazioni temporanee a carattere rumoroso è di norma consentito, oltre che nel rispetto dei limiti di immissione e degli orari stabiliti nelle tabelle di cui sopra, anche nel rispetto del limite di esposizione al pubblico.
6. In tutte le manifestazioni ai fini della tutela della salute degli utenti dovrà essere rispettato il limite di 108 dB(A) LASmax da misurarsi in prossimità della posizione più rumorosa occupata dal pubblico.
7. Lo svolgimento nel territorio comunale delle manifestazioni di cui al c.1 del presente articolo che rispettano i limiti di orario e di rumore sopra indicati nelle tabelle di cui a commi 2 e 3 del presente articolo necessitano di autorizzazione da richiedere

all'Amministrazione Comunale almeno 20 giorni prima della data di inizio della manifestazione di pubblico spettacolo. La domanda deve essere corredata da una relazione previsionale di impatto acustico redatta da un tecnico competente in acustica ambientale. Resta salva la possibilità per l'Amministrazione Comunale di esentare il richiedente dalla presentazione della relazione di un tecnico competente in acustica, quando il contesto dei luoghi in cui l'attività si svolge (assenza di ricettori nelle immediate vicinanze, strumenti musicali privi di amplificazione ecc.) lo consente, oppure di esentare lo stesso se è già stata presentata una relazione di impatto acustico in una edizione precedente e la manifestazione si ripete con gli stessi allestimenti temporanei e sorgenti rumorose posizionati nella stessa maniera. L'Amministrazione Comunale si riserva di chiedere integrazioni, espletare controlli o inibire l'attività nel caso in cui non sussistano le condizioni per il rispetto delle disposizioni vigenti in materia.

8. Le manifestazioni che per motivi eccezionali e documentabili non siano in grado di rispettare i limiti di cui alle tabelle riportate nei commi 2 e 3 sono subordinate al rilascio di specifica autorizzazione in deroga. A tal fine va presentata domanda almeno 30 giorni prima dell'inizio della manifestazione, corredata dalla documentazione tecnica redatta da tecnico competente in acustica ambientale. L'autorizzazione in deroga può essere rilasciata previa acquisizione del parere di ARTA.
9. Le manifestazioni previste in adiacenza alle aree particolarmente protette quali le aree destinate ad attività sanitaria di ricovero e cura nonché scuole ed asili nido, devono essere autorizzate in maniera espressa.
10. Le fattispecie disciplinate ai punti 5 e 6 della tabella di cui al c.3 del presente articolo individuano le attività musicali e di spettacolo che usualmente vengono svolte nei pubblici esercizi e nei circoli privati come attività di "piano-bar", come i concerti, le audizioni musicali e ogni altra forma di spettacolo o trattenimento musicale, indetti all'interno dei locali di pubblico esercizio o circolo privato o in un'area esterna adiacente al pubblico esercizio o circolo privato, con l'impiego di sorgenti sonore, amplificate e non, che producono inquinamento acustico. Le attività musicali di cui al presente comma svolte all'interno di condomini o nelle immediate adiacenze di case di civile abitazione comportano sempre la presentazione di una relazione previsionale di impatto acustico redatta da tecnico competente in acustica ambientale da presentare in Comune almeno 20 giorni prima dello svolgimento dell'attività di pubblico spettacolo.
Le manifestazioni che per motivi eccezionali e documentabili non siano in grado di rispettare i limiti di cui alla tabella riportata nel c.3 sono subordinate al rilascio di specifica autorizzazione in deroga. A tal fine va presentata domanda almeno 30 giorni prima dell'inizio della manifestazione, corredata dalla documentazione tecnica redatta da tecnico competente in acustica ambientale. L'autorizzazione in deroga può essere rilasciata previa acquisizione del parere di ARTA.
L'Amministrazione Comunale si riserva di chiedere integrazioni, espletare controlli o inibire l'attività nel caso in cui non sussistano le condizioni per il rispetto delle disposizioni vigenti in materia.

Art. 6 - Particolari sorgenti sonore

1. L'uso di macchine e impianti rumorosi per l'esecuzione di lavori di giardinaggio è consentito nei giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore 8,00 alle ore 13,00 e dalle ore 15,00

alle ore 19,00. Nei giorni festivi ed al sabato tale uso è consentito dalle ore 9,00 alle ore 12,00 e dalle 16,00 alle 19,00.

2. L'impiego di macchine e di impianti per lavori di giardinaggio, deve avvenire in modo tale da limitare l'inquinamento acustico anche con l'utilizzo di macchine conformi alle direttive CE in materia di emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature.
3. L'uso di altoparlanti su veicoli è consentito tutti i giorni dalle ore 8,00 alle ore 13,00 e dalle ore 15,00 alle 20,00.

Art. 7 - Sanzioni

1. Le violazioni alle prescrizioni contenute nella presente disciplina sono punite con la sanzione amministrativa da 258,23 a 10.329,14 Euro ai sensi del c.3 dell'art.10 della Legge 447/95.
2. Lo svolgimento di particolari attività senza l'autorizzazione comunale prevista dalla Legge Regionale n.23/2007 o senza la denuncia di inizio attività di cui all'art.19 della Legge 241/1990 prevista in sostituzione dell'autorizzazione comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa da Euro 516,46 a Euro 5.164,57.
L'attività di controllo è demandata all'ARTA per quanto riguarda i rilievi tecnici e strumentali e al Corpo di Polizia Municipale, nell'ambito delle rispettive competenze.

Art. 8 - Disposizioni finali

1. Per tutto quanto non previsto si rinvia alle disposizioni di legge statale e regionale vigenti in materia.
2. Si intendono abrogate tutte le disposizioni comunali in regolamenti e ordinanze incompatibili con le presenti disposizioni.